



IL DIRETTORE

- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) esoneri le amministrazioni pubbliche dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370 “Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 1014;
- VISTO l’art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall’articolo 1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento”;
- VISTO l’articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;



- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;
- VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;
- VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;
- VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508” e i relativi decreti attuativi;



- VISTO il Decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, con il quale sono stati ridefiniti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie per tutti i settori AFAM;
- VISTO il Decreto direttoriale 6 marzo 2025, n. 205, con il quale sono stati esplicitati i profili nei nuovi settori di cui al decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;
- VISTA l'offerta formativa del Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze;
- VISTO il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;
- VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;
- VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del settore AFAM;
- VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-septies;
- VERIFICATO l'esito negativo della ricognizione effettuata rispetto alla validità e/o capienza delle graduatorie nazionali, degli Elenchi A e B e di questo Conservatorio;
- VISTO il Regolamento in materia di reclutamento del personale del Conservatorio, emanato dalla Presidente il 21 ottobre 2025;
- CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche secondo quanto disposto dal sopra richiamato DPR 83/2024;
- VISTA la delibera n. 18 del Consiglio accademico del 16 luglio 2026 e la delibera n. 13 del Consiglio di amministrazione del 20 luglio 2026 di approvazione della programmazione triennale del personale, ai sensi della Nota MUR DGDidattica ufficio V, n. 7553 del 24 luglio 2026 che fornisce le indicazioni operative per il "Reclutamento personale docente e ricercatore a.a. 2026/2027";

DECRETA

ART. 1 - PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI DI PROFESSORE DI I FASCIA

È indetta la seguente procedura pubblica, per esami e titoli, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare:

- **AFAM032 – *Canto per i nuovi linguaggi musicali*;**
- **PROFILO: CANTO JAZZ.**

1. La graduatoria potrà essere utilizzata per la copertura di ulteriori posti disponibili per contratti a tempo determinato.
2. Il Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio (www.consfi.it), sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi>).



ART. 2 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Per la partecipazione alla procedura selettiva sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti generali:
 - a) Cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
 - b) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66;
 - c) Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale richiesto nel presente bando. L'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità fisica dei partecipanti utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alla normativa vigente.
 - d) Godimento dei diritti civili e politici.
 - e) Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
 - f) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - g) Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.
 - h) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Oltre ai requisiti generali sopra elencati, per l'ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti titoli specifici:
 - a) essere docenti a tempo indeterminato inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;
 - b) fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui al DPR 83/2024, art. 2, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché coloro che hanno superato un



concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nel profilo disciplinare di cui all'art. 1, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Il periodo utile al presente requisito decorre dal 1° novembre 2018 (anno accademico 2018/2019) al 31 ottobre 2026 (anno accademico 2025/2026).

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla lettera b del comma 3 del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.
5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla lettera b del comma 3 del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, per almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico
6. Ai fini del computo del servizio di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 sono ritenuti utili i periodi di insegnamento prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
7. Il servizio didattico prestato presso Istituzioni superiori dell'Unione Europea, o assimilate, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).
8. Non possono partecipare alla procedura:
 - a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico;
 - b) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - c) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - d) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - e) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
 - f) coloro che hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
 - g) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.



Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande. Il Direttore può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

ART. 3 - COSTITUZIONE DELLA GRADUATORIA ED ELENCO IDONEI

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio assegnando prioritariamente i posti eventualmente destinati alle riserve di legge.
2. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento) punti così ripartito:
 - a) Prove d'esame: massimo punti 75 (settantacinque);
 - b) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 25 (venticinque).
3. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
4. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo, non potrà essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura, per la stipula di contratti di qualsivoglia tipo e durata.

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere presentata, a pena di esclusione, solo per via telematica, utilizzando il formato di inserimento dati richiesto dalla piattaforma informatica dedicata alla pagina: <https://pica.cineca.it/consfi/docenti2026-06-afam032/domande/> entro e non oltre le ore 12:00 del 14 settembre 2026. Ciascun candidato potrà accedervi attraverso un'identità SPID o attraverso un documento di identità digitalizzato in formato PDF ed allegato alla domanda; è necessario che il candidato sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.
2. La domanda corredata degli allegati deve essere presentata con le modalità telematiche previste dal comma 1, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 6.
3. Nella domanda devono essere riportati:
 - a) Nome e cognome;
 - b) Sesso;
 - c) Data e luogo di nascita;
 - d) Nazionalità;
 - e) Codice fiscale;
 - f) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - g) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC);
 - h) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2;



- i) Il codice e il settore artistico disciplinare, con eventuale profilo, per il quale è presentata la domanda;
 - j) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;
 - k) Di godere dei diritti civili e politici;
 - l) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
 - m) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - n) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - o) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
 - p) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
 - q) Di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente del Conservatorio, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico
 - r) Di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'articolo 13 del presente bando.
4. È possibile, per il candidato, annullare ed inviare una nuova domanda di partecipazione fino alla data di scadenza del bando.
5. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione tramite PEC all'indirizzo protocollo.consfi@pec.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

ART. 5 - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

1. Per la partecipazione alla selezione i candidati sono tenuti al versamento di un contributo di partecipazione alla procedura di 10,00 euro (dieci/00), da effettuare entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda.
2. I candidati possono procedere con il pagamento tramite il portale IRIS Regione Toscana al seguente link:
https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?idEnte=89AE6E6F7575220A0B13&cdTrbEnte=CONTRIB_PROC_CONC Sarà necessario indicare la seguente causale del versamento: **CONCORSO TI AFAM032**. All'interno del portale IRIS sarà possibile anche scaricare l'avviso di pagamento, in questo caso è previsto il download di un modulo di pagamento e la possibilità per il candidato di procedere al pagamento utilizzando il circuito off-line previsto da PagoPA. **Il contributo di partecipazione non è rimborsabile.**
3. Il mancato pagamento del contributo costituisce causa di inammissibilità della domanda.



ART. 6 - TITOLI DA DICHIARARE NELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AI FINI DELLA GRADUATORIA

1. I candidati devono dichiarare i titoli artistici, culturali, professionali e di servizio, posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.
3. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
4. In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine, la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli preferenziali sono elencati nell'allegato B.

ART. 7 - INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA ED ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

1. È inammissibile la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. Alle procedure concorsuali di cui al presente bando non possono partecipare altresì coloro che rientrano nelle previsioni di cui all'art. 2 comma 8.
4. L'esclusione è disposta dal Direttore dell'istituzione con provvedimento motivato, su segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7. Il provvedimento predetto può essere emesso in qualsiasi fase della procedura e comunicato via PEC all'indirizzo mail indicato dal candidato.

ART. 8 - COMMISSIONE

1. La Commissione giudicatrice è composta dal Direttore del Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti esterni in servizio presso istituzioni diverse da quella che ha emanato il bando, appartenenti al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.
2. I docenti esterni all'Istituzione sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico del Conservatorio, non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico e non possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).
3. In caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la lista di cui al comma 2, quest'ultima è integrata, con congrue e ampie motivazioni, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.



4. Ai componenti della Commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, artt. 35 comma 3, lett. e) e 35 bis, del D.lgs. 165/2001. Ad esclusione del Direttore, non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU, del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione che bandisce il concorso, o appartenenti a ruoli sindacali nazionali.
5. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 2 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica, presso la sede del Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze, Piazza delle Belle Arti, 2 – 50122 Firenze. La data e le modalità secondo cui avverrà il sorteggio saranno comunicate tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di Firenze. La seduta sarà presieduta dal responsabile del procedimento di cui all'art. 16 che potrà avvalersi di personale di supporto. Eventuali variazioni di data, orario o link web saranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale del Conservatorio di Firenze.
6. Considerato il principio di pari opportunità, la Commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità. Il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto tra i sei nomi, avendo cura, che laddove il Presidente di Commissione ed il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere finché non sia estratto un componente del genere mancante.
7. La Commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso, che viene pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale del Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze e sul portale dei concorsi AFAM.
8. Le eventuali dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore dell'Istituzione. Le fasi valutative già concluse e verbalizzate prima della data di accettazione delle dimissioni mantengono la loro validità. La sostituzione di uno o più membri della Commissione, qualora si renda necessaria, viene effettuata secondo le procedure previste per la formazione della Commissione stessa di cui al presente articolo.
9. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.
10. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 9, dopo lo svolgimento delle prove di cui all'art. 10.
11. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede del Conservatorio ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte.
12. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito del Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando.
13. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 10, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede del Conservatorio ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.



ART. 9 - VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO E TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI

1. La valutazione dei titoli artistici, culturali, professionali e di servizio è effettuata dalla Commissione sulla base dei criteri riportati nelle tabelle che seguono.
2. Per quanto non definito, la Commissione determina i criteri specifici di valutazione in coerenza con il bando, nei tempi previsti dall'art. 8 comma 12.

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 10 punti)

Titoli di servizio ulteriori, in relazione al profilo disciplinare di cui all'art. 1 rispetto a quelli dichiarati per l'accesso Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento presso le istituzioni AFAM o nelle Istituzioni di cui all'art. 2 comma 7, nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	Fino a un massimo di 2 punti per ogni anno di servizio
--	--

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato nel profilo disciplinare di cui all'art. 1 per ciascun anno accademico	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00



Servizio prestato nel SAD o profili disciplinari <u>DIVERSI</u> di cui all'art. 1 per ciascun anno accademico	
Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
 - Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, Legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
 - Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali, di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005, deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;
 - La somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.
3. Sono riconosciuti ulteriori 3 punti a coloro che abbiano maturato tre anni di servizio nel profilo disciplinare di cui all'art. 1 presso il Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" (art. 35, comma 3-bis, lett. b), D.lgs. 165/2001). Ai sensi del precedente comma 1, si intende per anno di servizio svolto con contratto flessibile l'aver espletato almeno 125 ore di servizio per anno accademico.



TABELLA B - TITOLI DI STUDIO, ARTISTICI, CULTURALI (punteggio massimo: 15 punti)

Tabella B1

Titoli di studio*	Fino ad un massimo di punti 5
- Diploma del previgente ordinamento** o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute. - per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma. - per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.	2 punti per ogni titolo
- per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	1 punto per ogni titolo

* I titoli di studio rilasciati da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono valutabili purché il titolo sia stato dichiarato equipollente con provvedimento anteriore al 1° marzo 2022 oppure dichiarato equivalente ai fini accademici posteriormente a tale data.

** Valutabile se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.



Tabella B2

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al profilo disciplinare di cui all'art. 1	Fino ad un massimo di punti 10
- Attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale); - Idoneità in concorsi nazionali ed internazionali per Orchestre e di Enti nazionali/internazionali, sia che si tratti di Fondazioni pubbliche sia private; - Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di enti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultano iscritti alla <i>World Federation of International Music Competitions</i>; - Conseguimento di premi di rilevanza internazionale; - Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; - Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; - Pubblicazioni editte attinenti alle discipline oggetto del bando oppure oggetto di studio nelle Istituzioni AFAM; - Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni editte con l'attribuzione del codice ISBN; - Composizioni, trascrizioni, revisioni editte ed eseguite in pubblici concerti; - Incisioni editte da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale; - Coordinamento o partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; - Esperienza professionale non didattica;	Presentazione massima di 20 (venti) titoli

La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice sulla base della Declaratoria dello specifico settore artistico-disciplinari, i titoli inerenti all'attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- d'idoneità in concorsi per orchestre e dell'importanza di tali orchestre;
- dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
- dell'importanza degli Enti e delle Associazioni per le quali l'attività è stata svolta;
- della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
- della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;
- della qualità delle collaborazioni.

Per le incisioni si terrà conto:

- del contributo esecutivo, compositivo e/o di arrangiamento del candidato;



- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle etichette discografiche.

Per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:

- dell'importanza dell'editore;
- dell'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;
- dell'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;
- dell'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.

ART. 10 - PROVE DI ESAME

1. Le prove di esame consisteranno in due prove:
 - a) una prova didattica a carattere teorico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati;
 - b) una ulteriore prova pratica in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare.
2. La prima prova consiste in una prova didattica a carattere teorico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesti la competenza didattica dei candidati. La prova è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche possedute relative alla progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche relative alla declaratoria del settore disciplinare oggetto di concorso.
 - Il candidato dovrà seduta stante impostare una lezione sullo studio di un brano a scelta in riferimento a due differenti aree stilistiche (due brani in tutto). Le due aree stilistiche saranno sorteggiate seduta stante tra:
 - a) Early jazz;
 - b) Standards American Songbook;
 - c) Latin" o "Brazilian;
 - d) Be-Bop;
 - e) Jazz Originals (compositori/ strumentisti jazz);
 - f) Jazz Europeo.
 - I brani dovranno essere approfonditi da un punto di vista tecnico vocale, interpretativo ed improvvisativo nonché relativamente al periodo storico/stilistico. La prova didattica avrà durata massima di 30 minuti.
 - il candidato presenterà il proprio piano didattico per lo studio del canto jazz in riferimento ai corsi accademici di primo e secondo livello.

Il punteggio totale della prima prova è di massimo 40 (quaranta) punti. Il candidato che nella prima prova didattica ottiene un punteggio inferiore a quindici (15) punti non è ammesso alla seconda prova, in quanto non più in grado di raggiungere la soglia minima complessiva di 50 punti.



3. La seconda prova pratica è volta all'accertamento delle competenze del candidato in relazione alla tipologia di insegnamento e della declaratoria del settore artistico-disciplinare oggetto di selezione. Mira all'accertamento della conoscenza e della preparazione del candidato. La prova nello specifico consiste in un'un'esibizione performativa della durata massima di 20 minuti in cui il candidato metterà in evidenza le proprie qualità artistiche interpretative scegliendo di eseguire un brano tra tre differenti aree stilistiche (tre brani in tutto) tra:

- a) "Early jazz";
- b) "Standards American Songbook";
- c) "Latin" o "Brazilian";
- d) "Be-Bop";
- e) Jazz "Originals" (compositori/ strumentisti jazz);
- f) Jazz Europeo.

La prova, inoltre, prevede un colloquio interdisciplinare con risposte a domande specifiche della durata massima di 15 minuti. La durata totale della prova è di massimo 45 minuti ed il punteggio massimo attribuibile è di 35 (trentacinque) punti.

4. Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento e almeno cinque giorni prima della valutazione, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente Bando. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con la pubblicazione nei portali nei quali è pubblicato il Bando. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso, entro il giorno lavorativo successivo allo svolgimento della prova. Eventuali ritardi nella pubblicazione non incidono sulla validità della pubblicazione.
5. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 75 (settantacinque) punti.
6. Accedono alla valutazione dei titoli solo ed esclusivamente i candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 50 su 75 dato dalla somma dei punteggi delle due prove di cui al presente articolo.
7. Eventuali accompagnatori al pianoforte per l'esecuzione della prova pratica esecutiva saranno a carico del candidato partecipante.
8. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al presente articolo la Commissione potrà avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche.
9. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.consfi@pec.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
10. Conclusa la valutazione di tutti i candidati di ciascuna prova, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti. Tale elenco è pubblicato all'albo ufficiale del Conservatorio, che costituisce a tutti gli effetti luogo di pubblicazione e notifica ai sensi della normativa vigente. La pubblicazione sul sito istituzionale e sui portali nei quali è stato



pubblicato il bando avviene entro il giorno lavorativo successivo allo svolgimento della prova. Eventuali ritardi tecnici nella pubblicazione online non incidono sulla validità della pubblicazione.

11. Le prove pratiche e/o orali sono pubbliche.

ART. 11 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, UTILIZZO GRADUATORIA ED ELENCO IDONEI

1. Terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito, composta dal numero di soggetti pari ai posti messi a concorso, in ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi, assegnando prioritariamente i posti eventualmente destinati alle riserve di legge.
2. La Commissione giudicatrice stila altresì l'elenco dei candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 60 su 100.
3. Con decreto del Direttore del Conservatorio viene approvata la graduatoria di merito provvisoria e l'elenco di cui al comma 2 del presente articolo. Detto provvedimento è pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale del Conservatorio di musica "Luigi Cherubini" di Firenze e sul Portale dei concorsi AFAM.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo protocollo.consfi@pec.it.
5. Decorso i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio di musica "Luigi Cherubini" e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.
7. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.
8. L'elenco dei candidati risultati idonei potrà essere utilizzato dall'Amministrazione procedente anche per copertura di posti a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo definito, e per incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, L. 160/2019 che dovessero rendersi disponibili entro la vigenza della graduatoria stessa. L'utilizzo dell'elenco degli idonei, per l'attribuzione dei già menzionati incarichi, non pregiudica in alcun modo l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato.

ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" Sezione AFAM vigente, per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 del presente bando e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione



del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.

3. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli aventi titolo sarà pubblicato entro i termini di cui all'art. 11, nelle piattaforme e siti utilizzati per la pubblicazione del presente bando. Dalla comunicazione della proposta contrattuale decorreranno 48 ore per l'accettazione o la rinuncia dell'incarico conferito. La rinuncia all'incarico conferito a tempo indeterminato, pieno o definito, comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
4. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso, salvo oggettivi impedimenti documentati. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
5. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato, in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione permanente dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
6. Al termine della procedura di cui al comma 4, in caso di indisponibilità a stipulare il contratto, qualora risultino ancora posti disponibili, questi verranno attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio.
7. I soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali di cui al presente bando permangono nella sede di assegnazione stabilita dal contratto per un periodo non inferiore a cinque anni.

ART. 13 - RISERVE DEI POSTI

1. Le riserve di posti previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate applicando alla propria dotazione organica le aliquote relative ai datori di lavoro con numero di dipendenti pari all'insieme delle dotazioni organiche delle istituzioni statali (art. 17, comma 20, DPR 83/2024).
2. Non sono riservati posti presso il Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze poiché trattasi di un solo posto messo a bando.

ART. 14 - RICORSI

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati" il titolare del trattamento dati è il Conservatorio di Firenze. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione della selezione. Tutti i dati forniti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti.



ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è la Dott.ssa Emiliana Martuccio (tel. 0552989324, e-mail: direttoreamministrativo@consfi.it), la quale è responsabile di ogni adempimento, che non sia di competenza della Commissione giudicatrice e del Direttore.

ART. 17 - NORME FINALI

1. L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024.
2. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
3. Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio (www.consfi.it), sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandit>).
4. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio (www.consfi.it) con valore di notifica.

Il Direttore
Prof. Giovanni Pucciarmati



ALLEGATO A - PREFERENZE E PRECEDENZE

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
 - b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;



- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- k) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- l) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- m) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 487/1994;
- n) minore età anagrafica.